

- (8) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, se pertinenti, tenute in considerazione.

1.3. Campionamento

- (9) In seguito alla comunicazione delle informazioni provvisorie, alcune parti interessate hanno contestato il campione di produttori esportatori della RPC, sostenendo che tale campione non era rappresentativo perché costruito unicamente in base all'ampiezza dei volumi delle esportazioni e quindi senza tener conto di altri fattori che caratterizzano la diversità e la frammentazione dell'industria della ceramica nella RPC.

- (10) Dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 («regolamento di base») consegue che la selezione delle società da includere nel campione può essere limitata al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Tenuto conto della frammentazione dell'industria, al fine di costruire un campione rappresentativo che potesse essere esaminato nel tempo disponibile si è deciso di basare la selezione sul volume delle esportazioni. A tale proposito va tuttavia osservato che le società selezionate hanno sede in tre regioni diverse della RPC e che la loro produzione del prodotto in esame è significativa sia in termini di varietà del materiale ceramico utilizzato (ad esempio porcellana e grès) sia in termini di varietà dei tipi di prodotto. Tale argomentazione pertanto non può essere accettata.

- (11) Un produttore esportatore ha sostenuto che l'uso di metodologie di campionamento diverse per l'industria e gli importatori dell'Unione e per i produttori esportatori si configura come discriminazione e che andavano utilizzati gli stessi criteri. L'uso di metodi diversi è discriminatorio nei confronti dei produttori esportatori e non rispetta la parità di trattamento.

- (12) La selezione di un campione di produttori esportatori serve soltanto a verificare l'esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in esame originario della RPC. A questo riguardo, è essenziale coprire il massimo volume di importazioni del prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta. Il campione dei produttori dell'Unione è stato invece selezionato per determinare, sulla base di numerosi indicatori diversi, se l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole. Per quanto riguarda gli importatori, le informazioni raccolte sono soprattutto utilizzate per la valutazione dell'interesse dell'Unione. Ne consegue che, per quanto concerne gli importatori e i produttori dell'Unione, è importante raccogliere informazioni provenienti da una serie di società che operano, ad esempio, in diversi segmenti di prodotto. Poiché il principio alla base della selezione delle società da includere nel campione è diverso per i produttori e gli importatori dell'Unione e

per i produttori esportatori, essi non si trovano in una situazione analoga. Pertanto, né il principio di non discriminazione né quello di parità di trattamento richiedono l'uso di una metodologia identica per la selezione dei rispettivi campioni. Ne consegue che l'argomentazione è interamente ingiustificata ed è pertanto respinta.

- (13) Inoltre, un produttore esportatore ha ripetuto la richiesta, di cui al considerando 8 del regolamento provvisorio, di essere incluso nel campione. La società, tuttavia, non ha presentato alcun argomento nuovo atto a giustificare l'inclusione nel campione. Pertanto, tenendo conto delle conclusioni di cui al considerando 10 citato sopra, si confermano le conclusioni di cui al considerando 9 del regolamento provvisorio.

- (14) Lo stesso produttore esportatore non incluso nel campione ha affermato che non gli era stato accordato un periodo di tempo sufficiente per presentare osservazioni sulla comunicazione delle informazioni definitive e che, inoltre, le informazioni fornite erano insufficienti, in quanto non erano stati comunicati, ad esempio, i dati relativi agli adeguamenti, ai prezzi di vendita, ecc. Di conseguenza, il suo diritto della difesa era stato violato.

- (15) A norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, alla parte interessata deve essere accordato un periodo non inferiore a dieci giorni di tempo per presentare osservazioni sulla comunicazione delle informazioni definitive. Il produttore esportatore in questione ha ricevuto la comunicazione delle informazioni definitive via posta elettronica in data 25 febbraio 2013 e ha avuto tempo fino all'8 marzo 2013, cioè undici giorni, per presentare le proprie osservazioni. Il documento con le informazioni definitive è stato inoltre inviato anche per raccomandata il giorno successivo. Ne consegue che alla parte interessata è stato accordato un periodo di tempo sufficiente per presentare osservazioni e l'argomentazione deve pertanto essere respinta. Al riguardo si osserva inoltre che le osservazioni della parte sono state comunicate entro il termine stabilito e che non è stata presentata nessuna richiesta di proroga dei termini. Inoltre, tenendo in debito conto l'obbligo di tutelare le informazioni di natura riservata, la Commissione ha comunicato tutti i fatti e le considerazioni essenziali in base ai quali intendeva proporre l'istituzione delle misure definitive. Più in particolare, il rispetto dei diritti della difesa non implica che dati relativi alle vendite di una società specifica o agli adeguamenti operati nei confronti delle società incluse nel campione utilizzato per stabilire margini di dumping individuali debbano essere comunicati a una parte per cui non viene calcolato un margine individuale.

- (16) Ne consegue che l'affermazione che i diritti della difesa non sono stati rispettati è infondata ed è pertanto respinta.

